



Atto del Governo 485

Disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di Foreste e filiere forestali

Recentemente è stato emesso l'**atto del Governo n° 485 "Revisione e armonizzazione normativa in materia di foreste e filiere forestali"**, che rappresenta un tentativo di armonizzare la complessa normativa in materia forestale e di semplificare le attività delle filiere selvicolturali; non viene, tuttavia, toccato l'argomento più importante per la sicurezza dei bacini montani: il vincolo idrogeologico. Sarebbe stato opportuno che, considerato il grave problema del dissesto idrogeologico che fa dell'Italia un paese a rischio costante sotto tale aspetto, si sottoponessero le aree soggette al vincolo idrogeologico ad una pianificazione conservativa e ad una forma di autorizzazioni molto più restrittive.

A tutt'oggi la Legge Serpieri, la 3267 del 1923, è ancora valida ma come viene gestita? Una volta le **richieste di svincolo venivano** esaminate dal Corpo Forestale, oggi una materia così importante è divenuta una mera **prassi burocratica e ciò non è assolutamente accettabile.**

E' necessario procedere alla formulazione di una nuova Legge Forestale che stabilisca in primis la salvaguardia dei territori a rischio idrogeologico sottoponendo la loro tutela allo Stato attraverso l'impiego dei Carabinieri Forestali, e per fare ciò sarà necessario ad una Legge costituzionale, giustificata dal fatto che i grandi bacini sono interregionali.

La legge Serpieri partiva da una concezione sociale della proprietà del bosco, per cui l'interesse collettivo prevaleva su quello privato, il vincolo idrogeologico limitava l'uso dei terreni vincolati da parte del proprietario subordinandolo agli interessi afferenti la sicurezza del territorio richiamandosi al diritto germanico medioevale che prevedeva una pluralità di diritti su una stessa proprietà come ad esempio gli Usi Civici. Questo concetto della socialità della proprietà ha fatto parte della dottrina sociale della Chiesa ed è giustamente contenuto nella nostra Costituzione.

La concezione liberale prevede un diritto assoluto sul bene, e questa proposta di Legge dà l'impressione proprio di una simile impostazione non prevedendo un particolare regime vincolistico per i boschi siti in aree vincolate e con il rischio idrogeologico costante in un Paese in cui le alluvioni producono continui ed ingenti danni, vittime e disagi diffusi e persistenti.

Sullo stesso inaccettabile piano si pone l'ampia disponibilità data per l'apertura di strade e piste forestali che costituiscono delle incisioni lungo i versanti delle montagne alterando il deflusso delle



acque superficiali favorendo l'erosione e lo stesso vale per quelle temporanee realizzate per le utilizzazioni forestali, che una volta terminata l'utilizzazione vengono abbandonate e si trasformano in alvei che provocano gravi dissesti.

Sarebbe auspicabile invece incentivare l'uso di teleferiche, fili a sbalzo e dei muli che non hanno alcun impatto ambientale.

Al contrario, l'obiettivo principale dell'Atto di Governo 485 sembra limitarsi al profitto, perdendo d'occhio la tutela del bosco.

Allegate alla presente nota ci sono le interessantissime **“Sintetiche osservazioni tecniche sull' Atto di Governo 485”** redatte dal Dott. **Luigi Esposito** socio dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali, associato ai GRE e consulente scientifico dell'Associazione stessa.

Da queste osservazioni emerge in particolare l'assenza che vi è stata in tutti questi anni in merito agli indirizzi in materia forestale, nonché l'abdicazione da parte dello Stato su una propria competenza esclusiva, quella ambientale; inoltre anche nell'Atto *de quo* mancano i criteri di gestione dei valori ambientali e dell'Ecosistema Forestale.

Tenendo conto che la Legge Serpieri, la 3267 del 1923, è tutt'oggi valida ma ha ormai quasi un secolo, sarebbe necessaria una nuova Legge Forestale, soprattutto visto il degrado dei boschi italiani ed il forte rischio idrogeologico dopo una estate di devastanti incendi.

Dal 1972 è iniziato ad aprirsi lentamente ma inesorabilmente il vuoto che oggi si manifesta evidente, ma che già da diversi anni era percepibile con il graduale abbandono dei Forestali del **controllo dei tagli boschivi e dell'applicazione delle normative delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.**

Nel **quarantesimo della fondazione dei GRE, noi proporremo una serie di iniziative nelle quali indicare una radicale e necessaria** svolta nella legislazione forestale a cominciare da una nuova normativa sul vincolo idrogeologico e sui criteri di gestione dei valori ambientali e di ecosistema forestale con una Legge costituzionale che riporti il controllo di questo delicatissimo settore allo Stato, tenuto conto che spesso i bacini montani sono interregionali e che per far rispettare la Legge Serpieri che ormai ha quasi un secolo vi era un Corpo Armato; oggi i Carabinieri Forestali potrebbero egregiamente svolgere tale compito.

Nel momento attuale l'Atto di Governo 485 è senz'altro da migliorare su molti punti fondamentali ed i GRE sono disponibili per dare il loro costruttivo contributo.



La superficie boscata è notevolmente aumentata in Italia, è arrivata a 12 milioni di ettari. Ma, come afferma il presidente dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) Enrico Borghi, *“siamo ricchi di boschi poveri”*, ed attacca chi ha *“impostato la politica forestale degli ultimi vent'anni all'insegna della vincolistica”*.

Nonostante siamo il sesto paese più boscato d'Europa, solo il 20% del legno lavorato è italiano: tutto il resto viene importato. E' necessario far ripartire l'economia montana ma certamente nel rispetto assoluto dei valori ambientali, della salvaguardia della biodiversità e della sicurezza del territorio.

8/3/2018

Vincenzo Stabile
*Vice-Presidente nazionale dei
Gruppi Ricerca Ecologica*



SINTETICHE OSSERVAZIONI TECNICHE SULL' ATTO DI GOVERNO 485

PREMESSA

E' noto che, a causa dell'evoluzione molto caotica della legislazione negli ultimi anni, sui boschi incidono due concetti di bene giuridico: quello ambientale (molto generico nella sua definizione) di competenza esclusiva dello Stato, e quello patrimoniale, di competenza delle Regioni nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato.

Dopo un lungo periodo di quasi completa assenza di indirizzi in materia Forestale, finalmente apparse la legge 227/2001, contemporaneamente ad un analogo provvedimento normativo adottato in Francia.

Per il bene ambientale (che nell'art.1, comma 1 dell'Atto 485, è definito "capitale naturale") la funzione gestionale viene parzialmente esercitata con i piani paesaggistici (spesso veri e propri "**zibaldoni**" di elucubrazioni estetiche) approvati dalle Regioni, sia pure con accordi preliminari con le Soprintendenze statali.

Più consistenti, invece, i vari recepimenti legislativi dei risultati delle varie conferenze internazionali, tra le quali Rio de Janeiro (1992), New York (1992), (Kyoto 1997), Vienna (2003) (Bon 2008) e di Natura 2000.

L'esercizio pratico di queste due funzioni, esercitate da Stato e Regioni in teoria sulla base del principio di leale collaborazione, ha creato grossa confusione, con una sostanziale abdicazione dello Stato rispetto alle iniziative delle Regioni, sempre sul piede di guerra per rivendicare competenze all'autorità centrale (V. per esempio *la definizione di bosco salvo quanto hanno già deciso le Regioni e salvo quanto previsto dai Piani paesaggistici*).

Seppure le Commissioni "Agricoltura" e "Parlamentare per la Semplificazione" abbiano tentato di dare chiarimenti sul duplice aspetto del bene giuridico bosco e qualche semplificazione sulle procedure e indirizzi sulla gestione delle foreste, **un attento esame del testo evidenziano il fallimento di questi tentativi, in quanto manca del tutto l'indicazione dei criteri di gestione dei valori Ambiente ed Ecosistema Forestale.**

Art.3

Manca la definizione in diritto di ambiente e di ecosistema, parole citate da art.117 della Costituzione, inteso come valore e come materia. Nel Codice dell'ambiente c'è poco esauriente un riferimento di ambiente nell'impatto ambientale (Art.5, lettera c): *ambiente inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturali, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici.*



Art. 3, comma g)

Non può essere considerato abbandonato un ceduo che ha superato il turno previsto dai Regolamenti, che è in genere molto basso e di carattere amministrativo. Cedui di età superiore a 50 anni in molti boschi dell'Appennino, sono stati utilizzati senza alcun rischio.

Art.3, comma h).

Perché chiamare *silenti* i terreni i cui proprietari non siano individuabili? Ci viene di ricordare Leopardi per l'ultimo canto di Saffo la cui anima attraversa "la silente riva" (fiume Ade dell'oltretomba).

Art.3, comma 3.

La definizione di bosco vale solo per le materie di competenza dello Stato. Per il resto via libera alle Regioni, come esplicitamente stabilito con il successivo comma 4. **Poco convincente e poco efficace!**

Art. 4, comma 1a.

Incomprensibile. Perché comprendere nello stesso comma 1a) i castagneti, le **sugherete**, gli arbusteti, la macchia mediterranea e poi al comma 2, escludere i **boschi di sughera** da un procedimento poco chiaro. Quale è la differenza fra sugherete e boschi di sughera?

Art.4, comma 1b).

I fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento non esistono! E' un grossolano errore della legge **431/1985**, art.1, comma 1, lettera g) (famosa legge Galasso), ripetutosi in altre successive leggi. La legge 3267/1923 era più chiara. Nei progetti di massima dei bacini montani i terreni compresi nell'elenco dei terreni da sistemare erano dichiarati vincolati "**AUTOMATICAMENTE**" con l'**approvazione del progetto**, senza seguire la procedura prevista dall'art.47 della suddetta legge (ovvero: pubblicazione e attendere eventuali osservazioni). Considerato anche che tutte le superfici boscate sono sottoposte a **vincolo ambientale secondo la recente normativa ambientale è errato ricordare fondi gravati da obbligo (inesistente) di rimboschimento!**

Art.4, comma 1c)

Non deve essere consentito trasformare (=disboscare) il bosco a mezzo dell'accantonamento di una somma per la ricostruzione in altro luogo. Il rimboschimento ex-novo è sempre un'operazione aleatoria. Il testo era previsto dall'art.4 della legge 227/2001. **E' una buona occasione per abrogarlo e non per confermarlo.**



Art.4, comma 1f)

E' difficile capire come delle infrastrutture possano essere considerate assimilate a bosco! Può fare eccezione solo la viabilità che tuttavia, anche secondo la vigente normativa europea, non fa parte del bosco.

Art.5

Aree escluse dalla definizione di bosco: decisamente poco chiaro. Sembrerebbe una disposizione... pilotata.

Art.6, comma 1.

Si approva la Strategia Forestale Nazionale? Ci si riferisce forse al Programma Quadro per il Settore Forestale del 2009? Non si comprende perché, come e quando, sia stato cambiato il titolo. Il Testo contiene alcuni errori, come considerare l'eccessiva presenza del materiale morto nei boschi come fattore negativo mentre **dovrebbe essere il contrario**. Il comma prevede anche l'auspicata abrogazione del parere della Sovrintendenza per la l'adeguamento e la realizzazione della viabilità forestale se conforme alle previsioni dei piani territoriali.

Art.6, comma 2.

"Le Regioni definiscono le relative linee d'azione in relazione alle specifiche esigenze ...ambientali e paesaggistiche..., in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale": **ma l'ambiente ed il paesaggio non sono di competenza dello Stato? Sembra un'abdicazione.**

Art.6, commi 7 e 8.

Riguarda disposizioni statali da dare e che le Regioni dovranno recepire: finalmente, dopo più di 40 anni dall'Istituzione delle Regioni.

Art. 7, comma 4.

"Le Regioni disciplinano le attività gestione forestale, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo": **un'altra abdicazione dello Stato.**

Art.7, comma 5b)

"Il taglio raso dei cedui con rilascio di matricine non è taglio raso": **sarebbe meglio chiarire e specificare.**

Art.7, comma 11

Riguarda disposizioni statali da dare per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali di cui all'art.5, comma 2a), già proposto per il depennamento.



Art. 8

L'articolo deriva dalla legge 227/2001: in Italia, la compensazione per la trasformazione del bosco è un'operazione sbagliata (V. anche commento ad art.4, comma 1c).

Art. 9 Viabilità nei boschi.

Va bene ma nel rispetto dei piani di bacino e della tutela della biodiversità.

Art.10

Va aggiunto che le imprese iscritte nell'albo di una Regione possano operare in tutte le Regioni d'Italia.

8 Marzo 2018

Dr. Luigi Esposito